



COMUNE DI MEINA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2015

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1. Tale regolamento nasce dalla forte volontà dell'Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Meina.
2. L'Amministrazione Comunale conferisce al presente regolamento la funzione di strumento attuativo del principio stabilito all'art. 59 dello Statuto comunale e, in tal senso, ispirerà la propria azione nel settore del volontariato in direzione del riconoscimento del volontario singolo che intende collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme di cui al presente Regolamento poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.

Articolo 2 – Definizione e caratteristiche del volontariato civico

1. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestata ad singoli cittadini, in modo transitorio o definitivo, esclusivamente senza fini di lucro, anche indiretto, e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile. Tale insieme di attività, pur non essendo normata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati dall'articolo 1 del presente regolamento.
2. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, gli ambiti di cui al successivo articolo 4, nei quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari.
3. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi già svolti ed erogati dall'Amministrazione. I volontari pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o autonomo dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

Articolo 3 – Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Meina istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, prestata da liberi cittadini, purchè iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui al precedente punti 1 (attività di seguito definita "Volontariato Civico") e norma tutto quanto concerne l'Albo Comunale dei Volontari Civici mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge attualmente in vigore sugli enti no Profit (L. 266/91, L.R. 38/94 e s.m.i.).
3. La gestione dell'Albo Comunale dei Volontari Civici spetta al competente ufficio comunale cui verrà attribuita la funzione.

Articolo 4 – Ambito di intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, le finalità del servizio civico volontario, in conformità agli artt. 1 e 2 L. 266/91 e art. 3 della L.R. 38/94, sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:
 - a. Finalità di *natura sociale*, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale;
 - b. Finalità di *natura civile*, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
 - c. Finalità di *natura culturale*, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche. Rientrano infine in questo ambito anche le attività di formazione permanente. Sono anche comprese l'insieme delle

attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, la gestione di sale pubbliche, della biblioteca, la sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.

2. Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.
3. La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

Articolo 5 – Istituzione dell'Albo dei singoli volontari civici

1. È istituito presso il Comune di Meina l'Albo dei Volontari civici, suddiviso per ambiti di intervento, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale indicate, a titolo esemplificativo, al precedente punto 4.
2. L'Albo dei Volontari Civici è pubblicato all'Albo Pretorio on line sul portale del Comune di Meina e la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo sono affidati al competente ufficio comunale.
3. Periodicamente potranno essere esposti all'Albo Pretorio, nei luoghi abituali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici (allegato A) per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività rientranti negli ambiti indicati all'art. 4, salva fatta comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.

Articolo 6 – Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 80 anni;
 - b. Idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;

- c. Assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.
 - d. Per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche i cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purchè comunque idonei al compimento dello specifico servizio, in questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.
 3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario.

Articolo 7 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo

1. Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto all'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. All'albo comunale dei Volontari civici possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo (allegato B) disponibile presso il Comune e sul sito web istituzionale. Le persone al momento della richiesta d'iscrizione potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate nel presente Regolamento o solo per una o più di esse.
4. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
 - a. Le generalità complete del volontario e la sua residenza;
 - b. L'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;

- c. Le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
 - d. L'accettazione incondizionata del presente regolamento.
5. Le persone al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate all'art. 4 o solo per una o più di esse.
 6. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
 7. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dall'Ufficio comunale competente, che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.
 8. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Articolo 8 – Modalità organizzative.

1. I singoli Volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura dell'Amministrazione, di un cartellino e vestiario identificativo.
2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
3. Il Volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.
4. L'attività del Volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Meina.

Articolo 9 – Coordinamento.

1. L'attività dei Volontari è coordinata dal Responsabile del Servizio che deve:
 - a) Accertare che i Volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - b) Vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con

modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

- c) Verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.
2. Dovrà essere inoltre valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. È data possibilità al Responsabile del Servizio di individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio Ufficio, al fine di delegare le competenze di cui al comma 1, lettera b) e c).
4. Potrà essere individuata, fra i Volontari, una figura di Coordinatore, con funzione di raccordo tra gli uffici comunali e il gruppo dei Volontari.

Articolo 10 – Obblighi dell'Amministrazione.

1. Spettano al Comune di Meina, ed in particolare al funzionario individuato come Datore di lavoro, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008.
2. L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai Volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
3. L'Amministrazione provvedere alla copertura assicurativa Inail del Volontario in caso di infortunio occorso durante l'attività svolta, prevedendo il rimborso delle spese documentate per diaria ospedaliera, gesso o tutore inamovibile o all'indennizzo in caso di invalidità permanente o morte. È altresì prevista la copertura per responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei Volontari.

Articolo 11 – Doveri del Volontario.

1. Ciascun Volontario è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "*del buon padre di famiglia*" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, il Volontario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio o, ove nominato, al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

Articolo 12 – Mezzi ed attrezzature.

1. Il Comune fornisce ai Volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. L'Amministrazione Comunale fornisce inoltre a ciascun Volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza d'iscrizione al Registro.

Articolo 13 – Rimborsi e spese.

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo Volontario, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente. L'attività dei singoli Volontari non può, pertanto, essere retribuita dall'Amministrazione Comunale, né dai singoli beneficiari dell'intervento.
2. È data possibilità a fronte delle spese sostenute per la prestazione della propria attività (ad es. trasporti, pasti) corrispondere un rimborso, ma solo per spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 14 – Formazione.

1. Qualora le attività di cui all'articolo 2 richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai Volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con modalità da concordare con i Volontari stessi che saranno tenuti a partecipare.

Articolo 15 – Controlli.

1. Il Responsabile del Servizio ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del Volontario qualora da esse potesse derivare un danno per il Comune di Meina, o venissero a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, o fossero accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, o qualora non si ritenesse più opportuno il servizio.